

# **INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.**

## **1. Ambito di applicazione**

Gli indirizzi e le procedure contenuti nel presente provvedimento si applicano sia alle nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia, sia a quelle di competenza del Consiglio provinciale, secondo la vigente normativa.

## **2. Requisiti per la nomina**

I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni devono:

- 1) essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- 2) avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali, se cittadini italiani
- 3) avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione, se cittadini comunitari;
- 4) non avere riportato condanne per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne per reati tributari;
- 5) non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, azienda istituzione;
- 6) non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Genova e con l'ente per il quale è candidato;
- 7) non avere già ricoperto per due mandati interi e consecutivi l'incarico stesso;
- 8) non aver ricoperto quale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale due mandati interi in società partecipate (controllate o collegate) dalla Provincia di Genova con decisione motivata l'organo competente alla nomina può, per un solo ulteriore mandato, derogare ai limiti dell'art. 2 comma 7 e comma 8.
- 9) avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all'incarico da ricoprire, conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, nonché per incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico *curriculum* che deve essere allegato all'atto di nomina; se candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Alle nomine e alle designazioni sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

## **3. Incompatibilità**

Salvi i casi previsti dalla legge, sono incompatibili e non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi:

- i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce
- i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
- coloro che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'ente nel quale rappresentano la Provincia
- coloro che siano stati dichiarati falliti.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione.

## **4. Nomine e designazioni di competenza del Presidente della Provincia**

### **4.1 Pubblicizzazione**

All'inizio di ogni anno il Presidente della Provincia comunica al Presidente del Consiglio, ai Gruppi consiliari, al Presidente della Commissione 1^ l'elenco delle nomine da effettuarsi entro l'anno.

Tale elenco dovrà essere contestualmente inserito nel sito istituzionale.

In caso di sopravvenuta necessità di procedere a nuove nomine in corso d'anno, il Presidente provvederà a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, ai Gruppo Consiliari, al Presidente della Commissione 1^, e ad inserire l'elenco delle nuove nomine nel sito istituzionale.

### **4.2 Presentazione delle candidature**

Ogni singolo Consigliere potrà segnalare nominativi tramite una proposta di candidatura indirizzata al Presidente della Provincia, corredata dal curriculum e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dell'assenza di cause di incompatibilità. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno 30 giorni prima dalla scadenza del termine per l'effettuazione della nomina.

### **4.3. Esame delle candidature**

Il Presidente della Giunta trasmette le candidature alla Commissione 1^.

La 1^ Commissione Consiliare, ricevute le candidature, provvede tempestivamente ad esaminarle e, visti i curricula e ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, valuta l'ammissibilità della candidatura.

La Commissione provvede quindi a rimettere le candidature al Presidente della Provincia.

Le proposte di candidature hanno carattere esclusivamente propositivo e non vincolante. Le candidature presentate possono essere riutilizzate anche in eventuali successive surrogazioni di rappresentanti che lascino, per qualsiasi motivo, la carica.

### **4.4 Nomina o designazione**

Il Presidente della Provincia, ricevuto il parere della 1^ Commissione, provvede ad effettuare le nomine o designazioni di competenza con appositi decreti, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio e ai CapiGruppo.

I decreti di nomina o designazione sono affissi all'Albo pretorio per 15 giorni.

## **5. Nomine e/o designazione di competenza del Consiglio Provinciale**

### **5.1 Procedure di nomina**

Il Presidente del Consiglio comunica all'inizio dell'anno al Presidente della Giunta, ai CapiGruppo Consiliari e al Presidente della Commissione 1^ l'elenco delle nomine di competenza Consiliare da effettuarsi entro l'anno

Tale elenco dovrà essere contestualmente inserito sul sito istituzionale.

Le candidature sono presentate da ciascun Consigliere e dal Presidente della Giunta Provinciale al Presidente del Consiglio almeno 30 giorni prima dalla scadenza del termine per l'effettuazione della nomina.

Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum del candidato e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dell'assenza di cause di incompatibilità.

Il Presidente del Consiglio provvederà a trasmettere al Presidente della Commissione 1^ le candidature pervenute.

La 1^ Commissione Consiliare, ricevute le candidature, provvede ad esaminarle e, visti i *curricula* e ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, valuta l'ammissibilità della candidatura.

La Commissione provvede quindi a rimettere le candidature al Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, provvede ad inserire le nomine e le designazioni, corredate dal parere della Commissione 1<sup>^</sup> nell'ordine del giorno.

Il Consiglio procede alle nomine con voto segreto.

## **5.2. Requisiti e incompatibilità**

Per quanto riguarda i requisiti e le incompatibilità si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

## **Disposizioni comuni alle nomine di competenza del Presidente e a quelle di competenza del Consiglio Provinciale**

### **6. Procedura tramite avviso pubblico**

#### **6.1 Avviso pubblico**

Per nomine e/o designazioni in Enti che richiedono una specifica professionalità) di particolare rilevanza, si potrà far ricorso alla procedura dell'avviso pubblico.

L'individuazione delle nomine e/o designazioni di competenza del Presidente, da sottoporre alla procedura di avviso pubblico spetta al Presidente stesso, sentita la Commissione 1<sup>^</sup>.

Per le nomine di competenza consiliare, se ritenuto opportuno ricorrere all'avviso pubblico, si procederà su proposta motivata della Commissione 1<sup>^</sup>, sentiti i Capigruppo Consiliari.

L'Avviso Pubblico dovrà essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato su almeno un quotidiano e inserito nel sito istituzionale della Provincia.

#### **6.2. Candidature**

Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate da:

- singoli Consiglieri provinciali;
- da gruppi di cittadini (almeno 50) residenti in provincia di Genova;
- da Comuni, Comunità Montane;
- Università di Genova;
- Camera di Commercio;
- associazioni, fondazioni, ordini professionali aventi sede nella provincia di Genova.

Le designazioni di Comuni, Comunità Montane, Università e Camera di Commercio non sono ammesse nel caso in cui nell'organismo da rinnovare sia già prevista una rappresentanza di detti Enti e istituzioni.

Le candidature devono essere accompagnate da un *curriculum* del candidato e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dell'assenza di cause di incompatibilità.

Per ciascun "avviso" la stessa candidatura può essere presentata per un massimo di due organismi.

Nel caso in cui le candidature per le nomine e le designazioni vengano presentate da gruppi di cittadini (almeno 50) residenti in Provincia di Genova, tale proposta, oltre alle firme necessarie, da individuarsi inequivocabilmente e raccolte tramite apposito modulo, deve essere presentata da un proponente capofila, che dovrà allegare copia del proprio documento di identità.

Nel caso in cui le candidature siano presentate da Associazioni e da Fondazioni, alla proposta vanno allegati copia dello Statuto e un atto che attesti la qualità di legale rappresentante di chi firma la proposta di candidatura.

Le proposte di candidature sono indirizzate, entro il termine indicato nell'avviso, al Presidente della Provincia che provvederà a trasmetterle alla 1<sup>^</sup> Commissione consiliare.

#### **6.3 Esame delle candidature**

Per esame, nomina e/o designazione si applicano i punti 4.3, e 4.4 per gli atti di competenza del Presidente, e il punto 5.1 per gli atti di competenza del Consiglio.

## **7. Doveri e obblighi dei nominati e designati**

Entro un mese dalla nomina o designazione i rappresentanti nominati o designati in enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento sono tenuti a far pervenire alla Provincia una dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale.

Entro due mesi dalla cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato, i rappresentanti sono tenuti a far pervenire alla Provincia una dichiarazione circa le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo la dichiarazione di cui al precedente capoverso.

Nel caso di nomina e/o designazione ad amministratore di società partecipata dalla Provincia, il rappresentante dovrà comunicare semestralmente i compensi ricevuti ai fini della loro pubblicazione nell'albo e nel sito informatico dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 735 della L. 296/2006.

Nell'espletamento del proprio mandato, i rappresentanti nominati o designati sono tenuti al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti a tutela degli interessi generali della Provincia.

Essi devono concorrere alla gestione dell'ente o dell'azienda nel rispetto degli statuti e dei regolamenti esistenti, contribuendo al buon andamento dell'ente o dell'azienda stessi

Secondo quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto, i rappresentanti della Provincia presentano, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte, o quando gli organi dell'Ente ne facciano richiesta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'ente

## **8. Revoca**

Il Presidente e il Consiglio provinciale possono revocare le nomine e/o le designazioni di propria competenza in caso di:

- perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina o incompatibilità sopravvenuta;
- comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dagli organi della Provincia per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni, presso cui è avvenuta la nomina;
- altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente e con l'Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato;
- assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

Di ogni provvedimento presidenziale di revoca è data tempestiva comunicazione alla Commissione consiliare, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo.

Il Consiglio provinciale dà tempestiva comunicazione al Presidente della Provincia dei provvedimenti di revoca emessi.

## **9 Forme di pubblicità**

La Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi agli enti, aziende e istituzioni partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati .